

## Principi contabili internazionali

## SOGGETTI IAS – RILEVANZA FISCALE di ATTIVITÀ e PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE SECONDO lo IAS 39

di Antonio Chirico ed Emanuele Rossi

Con i co. 58-61, dell'art. 1, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), il Legislatore ha introdotto importanti novità di carattere fiscale per le imprese che adottano gli Ias.

Se **fino al 31.12.2007**, queste, in ossequio al disposto del D.Lgs. 38/2005, determinavano l'**imponibile fiscale** derivandolo dal **risultato d'esercizio**, mediante l'applicazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione di cui agli artt. 83 e segg., D.P.R. 917/1986 [CFF ● 5183], **dall'1.1.2008**, per i soggetti Ias/Ifrs, valgono ai fini fiscali, anche in deroga alle norme contenute nel D.P.R. 917/1986, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio** previsti dai Principi contabili internazionali.

Con tale novità, il Legislatore compie un primo passo verso la «rilevanza fiscale del bilancio d'esercizio», la quale, a seguito del completo recepimento delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, si appresta a divenire, con tutta probabilità, la regola di carattere generale per tutti i tipi di imprese.

### STRUMENTI FINANZIARI

Il passaggio alla **rilevanza fiscale delle scritture contabili** in ambito Ias/Ifrs è da salutare con favore soprattutto perché consente agli operatori, in sede di dichiarazione dei redditi, di **snellire** il carico di lavoro necessario per la **determinazione dell'imponibile fiscale**.

Con la versione dell'art. 83, D.P.R. 917/1986 in vigore fino al 31.12.2007, infatti, numerose erano le variazioni in aumento e in diminuzione da monitorare in sede dichiarativa (es. componenti imputate direttamente a Patrimonio netto da portare a rettifica dei costi e dei ricavi transitati a Conto economico, perché rilevanti fiscalmente nel periodo), che discriminavano ingiustamente le imprese che adottano gli Ias in termini di maggiori oneri gestionali da sostenere.

*La valutazione  
al fair value si applica  
alla generalità degli  
strumenti finanziari  
delle imprese, salvo  
alcune eccezioni*

Un esempio in tal senso è quello degli **strumenti finanziari**, i quali, per le imprese tenute a redigere il bilancio secondo quanto previsto dai Principi contabili internazionali, vanno contabilizzati secondo il disposto dello **Ias 39**.

Tale criterio, anticipando quanto verrà meglio esposto *infra*, dispone che se un'impresa valuta una attività o una passività finanziaria con il **metodo del costo ammortizzato**, deve tenere conto in sede di prima iscrizione, dei

**costi e dei ricavi da transazione**, ed utilizzare, per l'imputazione successiva a Conto economico, il **criterio dell'interesse effettivo**: ovvero il **tasso d'interesse** che **attualizza** esattamente l'incasso/pagamento futuro derivante dalle *performances* dello strumento finanziario lungo la sua vita attesa.

Orbene, se **fino al 31.12.2007**, l'utilizzo del tasso effettivo obbligava tutti gli operatori ad eseguire **variazioni in aumento e in diminuzione** in sede di dichiarazione annuale, in modo da allineare l'interesse transitato a Conto economico, con quello fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 109, D.P.R. 917/1986 [CFF ● 5209], dall'1.1.2008, per i soggetti Ias/Ifrs, le risultanze del Conto economico hanno anche **valenza fiscale**. Ciò ha come conseguenza che per tali soggetti **non** vi saranno più **differenze tra risultato civilistico ed imponibile fiscale** da dover monitorare, eccezion fatta per i costi fisiologicamente indeducibili (es. sanzioni), i quali saranno sempre oggetto di variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi.

### CONTABILIZZAZIONE degli STRUMENTI FINANZIARI SECONDO lo IAS 39

Lo **Ias 39** è, all'interno del *corpus* dei Principi contabili internazionali, quello che meglio esplicita il concetto di **fair value** <sup>(1)</sup>

(1) *Gli Ias 32 e 39 definiscono il fair value come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi». I metodi di determinazione del fair value seguono un ordine gerarchico ben preciso. Lo stesso Ias 39 stabilisce che bisogna fare riferimento alle*

## PRIMO PIANO

applicandolo alla **valutazione** di alcune tipologie di **attività** e di **passività finanziarie**. In tal senso, esso può essere visto come un completamento dello **Ias 32** che regola gli **strumenti finanziari**.

È stato recepito dalla Comunità europea con la Direttiva 2001/65/CE. In Italia, tale Direttiva è stata accolta, solo parzialmente, nell'ottobre 2003 in base all'art. 30, Legge Comunitaria 2002, con il D.Lgs. 394/2003 che ha previsto l'inserimento nella Nota integrativa al bilancio delle imprese delle informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari in portafoglio.

Lo Ias 39 riguarda **tutte le imprese**, ma riveste particolare importanza soprattutto per le **imprese bancarie e assicurative**.

Si applica a tutti gli strumenti finanziari delle imprese, **fatta eccezione** per:

- **contratti di fideiussione** che promettono il pagamento in caso di inadempimento dell'obbligato principale, in quanto disciplinati dallo Ias 37;

- **contratti** che riguardano **conguagli di prezzo** in occasione della cessione di imprese, in quanto disciplinati dallo Ias 22;
- **partecipazioni in controllate, collegate e joint venture**, già disciplinate dagli Ias 27, 28 e 31;
- **diritti ed obblighi** che derivano da **contratti di leasing**, disciplinati dallo Ias 17;
- **attività e passività finanziarie** detenute da **datori di lavoro** e vincolate ad un **piano pensioni**, disciplinate dallo Ias 19.

Secondo lo Ias 39 per «**strumento finanziario**» si intende un contratto che dà luogo ad un'**attività finanziaria** per un'impresa e ad una **passività o elemento** di Patrimonio netto per un'altra. (2)

Lo Ias 39 introduce anche la definizione di «**strumento derivato**», (3) prima espresso in termini di prodotto finanziario, come **attività o passività finanziarie** detenute a scopo di **negoziamento**, a meno che non rappresentino

strumenti di copertura, dove per strumento di copertura s'intende un derivato o un'altra attività o passività finanziaria il cui *fair value* o i cui flussi finanziari si prevede compensino le **variazioni** degli **elementi** coperti considerati. (4)

Per quanto concerne la valutazione degli strumenti finanziari, lo Ias 39 dispone che, se un'attività o passività finanziaria deve essere valutata per la **prima volta**, essa deve essere iscritta al *fair value* **senza deduzione dei costi di transazione** in quanto accessori.

Per le **valutazioni successive**:

- le **attività** detenute a scopo di **negoziamento** (HFT – *held for trading*) e le attività disponibili per la **vendita** (AFS – *available for sale*) sono valutate al *fair value* **senza dedurre** i costi di transazione; (5)
- i **finanziamenti** e i **crediti** originati dall'**impresa** (L&R – *loan and receivable*) e non detenuti a scopo di negoziazione e gli **investimenti detenuti** sino alla **scadenza** (HTM –

*quotazioni pubbliche in un mercato attivo, in mancanza si farà riferimento a quotazioni di transazioni simili opportunamente rettificate; mancando anche quest'ultima opportunità, si procederà con tecniche di stima quali attualizzazioni di flussi di cassa, valori attuali netti ecc., con la necessaria accortezza per la scelta del tasso.*

(2) Un'attività finanziaria è qualsiasi attività rappresentativa di:

- denaro;
- un diritto contrattuale di ricevere liquidità o altre attività finanziarie;
- un diritto contrattuale di scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa;
- Patrimonio netto di un'altra impresa.

Una passività finanziaria è invece un'obbligazione contrattuale a:

- consegnare liquidità o altre attività finanziarie;
- scambiare strumenti finanziari con altre imprese.

(3) Il derivato è uno strumento finanziario:

- il cui valore cambia in risposta a cambiamenti di specifici tassi di interesse, prezzi dei titoli, prezzi di materie prime, tassi di cambio in valuta estera, indice dei prezzi, rating di un credito o altre variabili simili (a volte chiamate «sottostanti»);
- che richiede un investimento nullo o minimo rispetto ad altri contratti che reagiscono in modo simile a variazioni delle condizioni di mercato;
- che viene eseguito o regolato ad una data futura.

(4) Secondo lo Ias 39 la «**copertura**», ai fini contabili, è la designazione di uno o più strumenti le cui variazioni di *fair value* determinino una compensazione, per intero o in parte, delle variazioni di *fair value* o dei flussi finanziari di un elemento coperto. Gli strumenti finanziari di copertura neutralizzano i rischi di cambio, interesse, prezzo e altri tipi di rischi perché reagiscono in modo opposto rispetto al rischio coperto. Cfr. Ias 39 §10 Definizioni relative alla contabilizzazione di copertura.

(5) Come si vedrà tra breve, diverso è l'impatto sul reddito della valutazione a *fair value* degli strumenti HFT o AFS.

PRIMO PIANO

*held to maturity*) sono valutati al **costo ammortizzato**, (6) mediante il criterio del **tasso effettivo di interesse**, tranne che il loro valore **non sia determinabile**, in tal caso si applica il **criterio del costo**. Si procede allo stesso modo **anche** per tutte le attività che **non** hanno un **mercato attivo**, in quanto il *fair value* non può essere applicato.

Le maggiori differenze che si riscontrano nelle valutazioni in ambito Ias/Ifrs rispetto al **modello di bilancio codicistico** attengono all'impiego del *fair value* che viene a modificare il concetto di reddito sotteso da tale modello. (7)

L'**utile potenziale** derivante da una variazione del *fair value* di un'attività o una passività finanziaria deve contabilizzarsi come segue:

- se relativo ad un'**attività** o una **passività finanziaria** detenuta a scopo di **negoziazione**

deve essere **incluso** nel **Conto economico** nell'utile o perdita del periodo;

- se relativo ad uno **strumento finanziario** disponibile per la **vendita** deve essere contabilizzato in **apposita riserva** del Patrimonio netto – ed opportunamente evidenziato nel prospetto delle variazioni dei conti di Patrimonio netto – finché l'attività non sia venduta, o non sia incassato il corrispettivo o l'attività non sia eliminata non abbia subito perdite di valore. In quel momento, la riserva dovrà essere «**liberata**» e l'**utile** precedentemente rilevato nel Patrimonio netto dovrà essere **incluso** nel **Conto economico**.

Al fine di meglio chiarire quanto accennato, riteniamo opportuno riportare il seguente **esempio**.

Titolo a reddito fisso quotato in un mercato regolamentato acquistato nell'esercizio che presen-

ta le seguenti caratteristiche:

- Costo di acquisto: (8) 30
- *Fair value* al 31.12: 40

Le classificazioni possibili sin qui considerate sono le seguenti:

- titolo detenuto per la negoziazione (HFT);
- titolo disponibile per la vendita (AFS).

Entrambe le categorie prevedono la valutazione al *fair value* anche se varia la modalità di iscrizione della variazione del *fair value*.

**Caso a) Titolo detenuto per la negoziazione (HFT)**

La variazione di *fair value* viene **iscritta direttamente** nel Conto economico.

Pertanto, il titolo viene valutato ed iscritto nello Stato patrimoniale al *fair value* pari a 40 e l'incremento di *fair value* pari a 10 viene iscritto direttamente nel Conto economico.

Queste le scritture:

D TITOLI	10	
A VARIAZIONI POSITIVE di VALORE STRUMENTI FINANZIARI		10

**Caso b) Titolo disponibile per la vendita (AFS)**

La variazione di *fair value* viene **iscritta** in una **riserva** del

**Patrimonio netto.**

Pertanto, il titolo viene valutato ed iscritto nello Stato patrimoniale al *fair value* pari a 40 e l'incremento di *fair value* pari a 10

transita in una riserva del netto e dovrà essere trasferito al Conto economico solo all'atto della vendita del titolo.

Queste le scritture:

D TITOLI	10	
A RISERVA FAIR VALUE		10

Per quanto attiene al costo ammortizzato la definizione dello Ias 39 fa riferimento «al valore a

*cui è stato valutato alla rilevazione iniziale lo strumento finanziario al netto dei rimborsi di ca-*

*pitale, accresciuto o diminuito dall'ammortamento complessivo delle differenze tra il valore ini-*

(6) Come sarà agevolmente dimostrato tra breve, il costo ammortizzato è il costo storico dell'attività o della passività finanziaria al netto degli ammortamenti, dei rimborsi di capitale e delle perdite durevoli di valore.

(7) In particolare ci si riferisce alla differenza tra il concetto di reddito realizzato presente nel nostro modello di bilancio civilistico che si basa sulla convenzione del costo nella valutazione dei processi in corso di svolgimento e quello maturato di cui agli Ias. A ben vedere, stante l'attuale situazioni e il modello di reddito può dirsi ibrido tra i due delineati. Su tali aspetti si rinvia a F. Ranalli, *Il bilancio di esercizio. Il modello del reddito realizzato*, Roma, 2005 e A. Lionzo, *Il sistema dei valori di bilancio nella prospettiva dei principi contabili internazionali*, Milano, 2005.

(8) Per semplicità ometteremo la considerazione e, conseguentemente, la contabilizzazione del rateo di interessi attivi corrisposto in sede di acquisto a corso secco.

## PRIMO PIANO

ziale e quello a scadenza; e al netto di qualsiasi svalutazione a seguito di una riduzione durevole di valore o di insolvenza». Come sopra detto tale criterio si applica ai **finanziamenti e crediti originati** dall'impresa, agli **investimenti** posseduti fino a **scadenza** e a **qualsiasi strumento finanziario** che non abbia un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo ed il cui *fair value* non possa essere attendibilmente determinato.

La determinazione del costo ammortizzato si risolve nel calcolo di un **piano di ammortamento al tasso interno di rendi-**

**mento** <sup>(9)</sup> (cd. *yield to maturity* ovvero tasso di rendimento effettivo a scadenza). La determinazione del costo ammortizzato postula che la spesa per interessi in ogni periodo venga «aggiustata» per ammortizzare sulla durata residua dell'attività/passività finanziaria qualsiasi premio, sconto o costo di transazione.

Riteniamo utile proporre il seguente **caso pratico**.

Si ipotizzi che nel corso del 2007, la società Alfa S.p.a. <sup>(10)</sup> abbia ottenuto un finanziamento accendendo un mutuo pari a € 40.000, da rimborsare in 5 rate annuali di € 10.822,81, a partire

dal 2008. Tasso di interesse pari a 11%, spese di commissione addebitate dalla banca pari a € 2.000.

## DATI:

<b>Prestito</b>	€ 40.000
<b>Durata</b>	5
<b>Tasso</b>	11%
<b>Rata</b>	€ 10.822,81
<b>Commissioni</b>	€ 2.000

Di seguito viene fornito il **piano di ammortamento finanziario** del prestito.

## PIANO con TASSO CONTRATTUALE

ANNO	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	ANNUALITÀ	DEB. RESIDUO
2008	€ 6.422,81	€ 4.400	€ 10.822,81	€ 33.577,19
2009	€ 7.129,32	€ 3.693,49	€ 10.822,81	€ 26.447,87
2010	€ 7.913,55	€ 2.909,26	€ 10.822,81	€ 18.534,32
2011	€ 8.784,04	€ 2.038,77	€ 10.822,81	€ 9.750,28
2012	€ 9.750,28	€ 1.072,53	€ 10.822,81	€ 0
<b>TOTALI</b>	€ <b>40.000</b>	€ <b>14.114,05</b>	€ <b>54.114,05</b>	—

Orbene, se da un punto di vista finanziario, Alfa S.p.a. si troverà a dover sostenere esborsi costanti pari a € 10.822,81, a fronte di interessi dovuti su di un capitale preso a prestito pari a € 40.000, in contabilità, l'accadimento aziendale sarà contabilizzato, in

ossequio al disposto dello Ias 39, adottando il criterio del costo ammortizzato, con la necessità di ricalcolare un **tasso di interesse** cd. **effettivo**, che espliciti il reale onere sostenuto dall'impresa, comprensivo quindi delle spese di commissione addebitate dalla ban-

ca.

Prima di tutto, dovrà essere ricavato il tasso di interesse effettivo, ovvero sia quel tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri, al valore del debito, decurtato dei costi di transazione:

$$€ 38.000 = € 10.822,81 / (1 + i)^1 + \dots + € 10.822,81 / (1 + i)^5$$

Da cui un **tasso effettivo** pari al <sup>(11)</sup> **13,07%**.

<sup>(9)</sup> È il tasso che all'origine sconta esattamente i flussi di cassa futuri contrattuali che lo strumento genera sino a scadenza. In proposito, risulta agevole la sua determinazione mediante l'utilizzo della funzione matematica (TIR.COST) nei fogli di lavoro di Microsoft Excel.

<sup>(10)</sup> Soggetto Ias/Ifrs ai sensi del D.Lgs. 38/2005.

<sup>(11)</sup> Alcuni valori sono stati arrotondati per praticità.

## PRIMO PIANO

ANNO	FLUSSI di CASSA	VALORE ATTUALE
2008	€ 10.822,81	€ 9.571,78
2009	€ 10.822,81	€ 8.465,36
2010	€ 10.822,81	€ 7.486,83
2011	€ 10.822,81	€ 6.621,41
2012	€ 10.822,81	€ 5.856,03
<b>TOTALI</b>	€ <b>54.114,05</b>	€ <b>38.000</b> circa

Successivamente, potrà essere ricavato il costo ammortizzato dello strumento finanziario, pro-

cedendo, per ogni annualità, a sommare al debito residuo l'interesse effettivo maturato e detra-

endo altresì l'interesse corrisposto da Alfa S.p.a. all'istituto di credito.

ISCRIZIONE al COSTO AMMORTIZZATO <sup>(12)</sup>

ANNO	DEBITO INIZIALE	INT. EFFETTIVI (13,07%)	RIMBORSO	COSTO AMMORT.
2008	€ 38.000	€ 4.966,78	€ 10.822,81	€ 32.145,38
2009	€ 32.145,38	€ 4.201,40	€ 10.822,81	€ 25.523,97
2010	€ 25.523,97	€ 3.335,98	€ 10.822,81	€ 18.037,14
2011	€ 18.037,14	€ 2.357,45	€ 10.822,81	€ 9.571,78
2012	€ 9.571,78	€ 1.251,03	€ 10.822,81	€ 0

Nell'anno 2008, la passività sarà iscritta in bilancio al valore di € 32.145,38: il debito iniziale di € 38.000, viene incrementato dell'importo degli interessi effettivi maturati in base al tasso trovato ( $€ 38.000 * 13,07\% = € 4.966,78$ ), e ridotto del flusso di cassa negativo relativo all'annualità in scadenza (€ 10.822,81).

Stesso discorso fino al 2012, anno in cui non verrà iscritto nulla in quanto il debito sarà completamente estinto. Da un punto di vista fiscale, come evidenziato in premessa, ci sarà una **differenza** tra quanto sarebbe stato deducibile prima della riformulazione dell'art. 83, D.P.R. 917/1986 [CFF 5183], ovvero la quota **interessi**

della **rata del mutuo**, e quanto risulta ora deducibile valendo la classificazione ed imputazione temporale propria degli Ias, ovvero sia gli **interessi effettivi maturati**. Ciò, comunque, implica solamente uno **sfasamento temporale** della deduzione, destinato a riassorbirsi nel tempo, come si evince dalla tabella seguente.

COMPONENTI DEDUCIBILI <sup>(12)</sup>

ANNO	FINO al 31.12.2007	DALL'1.1.2008	VARIAZIONE
2008	€ 4.800	€ 4.966,78	€ 166,78
2009	€ 4.093,49	€ 4.201,40	€ 107,91
2010	€ 3.309,27	€ 3.335,98	€ 26,72
2011	€ 2.438,77	€ 2.357,45	€ - 81,32
2012	€ 1.472,53	€ 1.251,03	€ - 220,09
<b>TOTALE</b>	€ <b>16.114,06</b>	€ <b>16.114,06</b>	€ <b>0</b>

Tali differenze **non** generano **fiscalità differita**, in quanto **non** derivano da differenze di **carattere temporaneo** tra utile di bi-

lancio ed imponibile fiscale, bensì da un diverso criterio adottato nell'imputazione temporale degli interessi a Conto economico, ora

valevole anche ai fini fiscali in base a quanto disposto dai co. 58-61, dell'art. 1, L. 244/2007 (Finanziaria 2008).

<sup>(12)</sup> Alcuni valori sono stati arrotondati per praticità.